

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1088)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856,
recante disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori
dell'industria e della distribuzione commerciale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si propone la conversione in legge del decreto-legge con il quale si è provveduto a prorogare al 31 dicembre 1985 i termini di scadenza previsti per la fine del corrente anno di alcuni provvedimenti interessanti materie di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In particolare, il 31 dicembre 1984 scade il trattamento straordinario di cassa integrazione previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, riguardante circa undicimila lavoratori del Mezzogiorno per i quali la GEPI ha già avviato le procedure di licenziamento.

Pertanto, l'articolo 1 del decreto-legge prevede una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985 del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in favore dei predetti lavoratori.

La proroga costituisce il necessario raccordo tra la precedente normativa riguardante gli interventi straordinari della GEPI nel Sud e la riforma della finanziaria pubblica contenuta nel disegno di legge (atto Camera n. 1817) attualmente in discussione in Parlamento, il cui *iter* approvativo non si prevede possa concludersi entro il corrente anno. Essa, infatti, potrà consentire alle società costituite dalla GEPI di proseguire nelle attività di promozione di nuove iniziative imprenditoriali miranti all'assorbimento dei predetti lavoratori ed evitare ulteriori gravi riduzioni dei livelli occupazionali in zone già gravate da forte disoccupazione.

Il 31 dicembre 1984 cessa ugualmente di avere vigore l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, con il quale è stato sospeso il rilascio delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi per la vendita al minuto di generi alimentari e di articoli di vestiario confezionati nei comuni con più di 5.000 abitanti sprovvisti del piano commerciale, è stato facilitato l'ampliamento della superficie di vendita e il trasferimento in altra zona, nonché l'accorpamento di più esercizi ed è stata resa meno rigida la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi al minuto.

Alcune delle disposizioni in esso contenute hanno consentito agli operatori di utilizzare gli impianti di vendita con minori condizionamenti di tipo amministrativo e quindi hanno dato a ciascuno la possibilità di esplicitare nel modo migliore le capacità imprenditoriali in suo possesso, accentuando così il confronto concorrenziale.

L'efficacia dell'articolo 8, per espressa disposizione di legge, è limitata nel tempo, nel senso che l'applicazione delle sue disposizioni è prevista fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione del commer-

cio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984.

La fine anticipata della VIII legislatura ha fatto decadere il disegno di legge sul riordino della legislazione riguardante il settore commerciale (atto Senato n. 1705), alla cui approvazione era legata l'efficacia temporanea delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge n. 697 del 1982.

La necessità di procedere ad un'integrale rielaborazione del provvedimento, anche per tener conto dell'emersione di nuove esigenze che non era stato possibile valutare in occasione dello studio del precedente disegno di legge, ha fatto sì che il Governo ha potuto presentare al Parlamento solo recentemente un nuovo disegno di legge organico contenente modifiche alla disciplina dell'attività di vendita al dettaglio e alle norme sulle agevolazioni creditizie agli operatori commerciali; disegno di legge che porta il n. 957 (atto Senato) ed è attualmente all'esame della competente Commissione permanente del Senato.

L'estrema brevità del tempo ancora a disposizione fa apparire assolutamente improbabile che il detto disegno di legge sia approvato dai due rami del Parlamento entro il termine massimo del 31 dicembre 1984 fissato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 697 del 1982 per l'efficacia delle sue disposizioni. Nè è, d'altra parte, opportuno tornare alla situazione normativa preesistente, come accadrebbe inevitabilmente, se non si intervenisse tempestivamente per prorogare l'efficacia delle disposizioni temporanee.

A questa ineludibile esigenza rispondono le due norme contenute nei due commi dell'articolo 2 del decreto-legge.

Con detto articolo è disposta, infatti, la proroga al 31 dicembre 1985 delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge n. 697 del 1982, ad eccezione di quella contenuta nel secondo comma, del quale è prevista l'abrogazione. La protrazione del blocco dell'apertura di nuovi esercizi, motivato dalla mancanza del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, ostacolerebbe,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

infatti, il soddisfacimento delle esigenze di approvvigionamento dei prodotti di più largo consumo, specie nelle zone di nuova urbanizzazione, e comprimerebbe oltre il dovuto la libertà dell'iniziativa economica.

Il 31 dicembre 1984 scadono, infine, i termini previsti dall'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, per la demolizione degli impianti e la realizzazione del reinvestimento dei contributi concessi alle imprese siderurgiche.

In effetti, tenuto conto della complessità dell'istruttoria delle domande presentate, nel previsto termine del 5 settembre 1984, in numero superiore alle aspettative e dei tempi tecnici occorrenti alle imprese per procedere alle demolizioni, da effettuare ovviamente solo a seguito della presentazione della domanda stessa, appare irrealistico che le operazioni di demolizione possano concludersi entro la fine del corrente anno.

Per i suesposti motivi e per le obiettive difficoltà insorte nella definizione degli accordi interaziendali finalizzati alla realizzazione dei progetti produttivi, previsti dal secondo comma del citato articolo 2 della legge n. 193, in modo specifico per la definizione del progetto relativo all'impianto di Cornigliano, è emersa altresì la necessità di disporre una proroga, di più ampia portata, per la realizzazione dei reinvestimenti.

Alle suddette esigenze risponde l'articolo 3 del decreto-legge, che proroga appunto al 28 febbraio 1985 il termine per la demolizione degli impianti ed al 31 dicembre 1985 il termine per la realizzazione dei reinvestimenti.

È da precisare in proposito che tali proroghe risultano in linea con l'orientamento, emerso in sede di Consiglio dei ministri CECA del giorno 17 dicembre 1984, di differire i termini di applicazione della direttiva 2320, cui la legge n. 193 in effetti si ispira.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare disposizioni in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è prorogato al 31 dicembre 1985.

2. È abrogato il secondo comma dello stesso articolo 8 del decreto-legge citato nel precedente comma 1.

Art. 3.

I termini fissati al 31 dicembre 1984 dal primo comma e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono prorogati, rispettivamente, al 28 febbraio ed al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA —
ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI